

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
347/2015/E/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO AL REGOLAMENTO UE 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - REMIT

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, in particolare l'articolo 22 (di seguito: legge 161/14);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A, recante l'istituzione dell'Ufficio Speciale Teleriscaldamento e interventi manutentivi al Regolamento di organizzazione e funzionamento e alla struttura organizzativa dell'Autorità;
- la nota del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 16 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 37226, del 19 dicembre 2014);
- la nota del GME del 5 giugno 2015 (prot. Autorità n. 17483, del 5 giugno 2015);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 febbraio 2015, recante una "Analisi preliminare relativa alla segnalazione GME su caso di sospetta violazione dell'art. 5 del REMIT" (Rif. caso: REMIT-14-001-SE);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità del 10 giugno 2015, recante un aggiornamento della precedente nota del 26 febbraio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 13, comma 1, del REMIT, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione assicurino l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del Regolamento stesso;
- in attuazione del REMIT, la legge 161/14 ha attribuito, all'Autorità, i poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente punto;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede, inoltre, che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili; la mancata cooperazione dell'impresa a tali attività di controllo costituisce presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della citata legge 481/95;
- l'articolo 15 del REMIT stabilisce che chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso avverta immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configuri una violazione dell'articolo 3 o dell'articolo 5 del Regolamento stesso;
- in applicazione della norma di cui al precedente punto, il GME ha istituito un sistema di monitoraggio finalizzato a far emergere condotte sospette da parte degli operatori dei mercati organizzati da esso gestiti;
- a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata, il GME, con la nota del 16 dicembre 2014, ha segnalato all'Autorità un'ipotesi di violazione del divieto di manipolazione del mercato all'ingrosso a termine dell'energia elettrica;
- gli esiti dell'analisi preliminare effettuata sulle prime evidenze raccolte dalla Direzione Mercati dell'Autorità non consentono di escludere che le condotte rilevate dal GME costituiscano una violazione dell'articolo 5 del REMIT;
- ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del REMIT, le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), nel modo più dettagliato possibile, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento, o in un altro Stato membro, siano o siano stati compiuti atti in violazione del Regolamento stesso;
- in attuazione della revisione organizzativa dei reparti alle dipendenze del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza, dal 1 luglio 2015 il Nucleo Speciale Tutela Mercati ha assunto la nuova denominazione di Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare verifiche ispettive nei confronti delle imprese oggetto della segnalazione del GME, al fine di accertare l'eventuale violazione dell'articolo 5 del REMIT;
- in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del REMIT, notificare all'ACER il presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare 2 (due) verifiche ispettive nei confronti delle imprese oggetto della segnalazione del GME, al fine di accertare l'eventuale violazione dell'articolo 5 del REMIT, da eseguire entro il 31 dicembre 2015, secondo le modalità definite nel documento “*Verifiche ispettive su possibili manipolazioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in violazione del divieto di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (REMIT): oggetto e modalità di effettuazione*”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive nei confronti delle imprese coinvolte siano effettuate, anche senza preavviso, congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere d'incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad ACER, con raccomandazione di massima riservatezza;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2015;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it in data successiva a quella dell'effettuazione delle operazioni ispettive di cui al punto 2.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni